



**COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA  
PROVINCIA DI AVELLINO**

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*Numero 4 Del 26-03-2019*

**Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni IMU anno 2019.**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **18:50**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione per la data odierna, risultano all'appello nominale:

<b>Petruzziello Bruno Francesco</b>	<b>P</b>	<b>Vassallo Massimo Pio</b>	<b>P</b>
<b>Galdo Angelo</b>	<b>P</b>	<b>Romano Nicola</b>	<b>P</b>
<b>Ciamillo Luigi</b>	<b>P</b>	<b>Barbati Lino</b>	<b>A</b>
<b>Coccia James</b>	<b>P</b>	<b>Tenneriello Valentina</b>	<b>A</b>
<b>Silvestro Giovanni</b>	<b>P</b>	<b>Donadio Giuseppe</b>	<b>A</b>
<b>Ciamillo Domenico Antonio</b>	<b>P</b>		

presenti n. **8** e assenti n. **3**.

Risultato legale il numero degli intervenuti;

Assume la presidenza il Dott. **Petruzziello Bruno Francesco** nella sua qualità di **Sindaco**;

Assiste il segretario Comunale Capo Dott.ssa Manganiello Barbara;

Sono presenti o assenti i seguenti Assessori esterni al Consiglio senza diritto al voto:

<b>ASSESSORI</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>

La seduta è **Pubblica**.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**PRESO ATTO** che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 è stato prorogato al 31 marzo 2019 con Decreto del Ministro dell'Interno del 25.01.2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 02.02.2019;

### PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.06.2014;

**VISTA** la modifica al regolamento IUC approvata con delibera di Consiglio comunale n° 8 del 23.04.2015;

## **RICHIAMATE:**

- la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio Comunale n° 3 del 30.05.2017 con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione per abitazione principale dell'IMU per l'anno 2017, confermando le medesime aliquote in vigore nell'anno 2016;
- la deliberazione C.C. n. 4 del 27.03.2018 con cui sono state confermate per il 2018 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2017;

**RITENUTO** di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2018;

**VISTI** gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI CONFERMARE** per l'anno 2019, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2018 con atto del Consiglio Comunale n. 4 del 27.03.2018;

**DI RIASSUMERE** le aliquote così come deliberate per l'anno 2018 e confermate per l'anno 2019 come segue:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detrazione</b>
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7)	<b>0,6%</b>
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	<b>0,425%</b>
Altri immobili tra cui quelli di cui alle categorie catastali C/1 e C/3	<b>0,85%</b>
Immobili appartenenti alla cat. Catastale D, fatta eccezione per la categoria D/10	<b>0,6%</b>
Immobili rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 D.L. 557/93 cat. D/10	<b>ESENTI</b>
Aree Fabbricabili	<b>0,85%</b>
Detrazione per abitazione principale	<b>€ 200,00</b>

**DI NON DETERMINARE** per l'anno 2019 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

**DI DARE ATTO** che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l'anno 2019, non è più possibile l'applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;

**DI DARE ATTO** che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 del D.L. 557/93 cat. D 10

**DI DARE ATTO** che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**DI DARE ATTO** che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

**DI DARE ATTO** che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%:

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

**DI DARE ATTO** che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

**DI TRASMETTERE** la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2019, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

**DI DIFFONDERE** il presente atto tramite il sito internet del Comune di Prata di Principato Ultra.

Successivamente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione dal medesimo esito, espressa ai sensi di legge;

## **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Prata P.U., li 21 marzo 2019

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI**

*F.to* (dott. CIAMILLO Domenico Antonio)

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Prata P.U., 21 marzo 2019

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*F.to* (Rag Lodise Immacolata)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Dott. Petruzziello Bruno Francesco

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Manganiello Barbara

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata:

Affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno - 1 APR. 2019 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Dal Municipio, li - 1 APR. 2019

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Manganiello Barbara

---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva (1):

- [ ] Ai sensi dell'art. 134, 3° comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267  
[x ] Ai sensi dell'art. 134, 4° comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

(1) Segnare nel quadratino con una X il caso che ricorre.

Dal Municipio, li - 1 APR. 2019

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Manganiello Barbara

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio, li - 1 APR. 2019

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Manganiello Barbara